

CONGRESSO UNAA - BARI 8-9 NOVEMBRE 2024

**MOZIONE SUL SINDACATO RELATIVO ALL' ESERCIZIO DELLA
DISCREZIONALITA' TECNICA**

Relazione illustrativa

**sulla mozione inerente aspetti del sindacato del Giudice sulla discrezionalità
amministrativa: l'indagine sui fatti ed i limiti del controllo sulle scelte**

Premessa

Il tema è significativamente concentrato nel titolo e riguarda l'evidente intreccio fra i due aspetti della discrezionalità, quella amministrativa e quella tecnica, che, pur muovendo da differenti presupposti, sono spesso fra loro intrecciati.

La discrezionalità tecnica, in particolare, rappresenta, in numerosi casi, un passaggio fondamentale della decisione amministrativa, inerendo al fatto e, quindi, alla fase istruttoria, da cui si fa discendere la decisione conclusiva; si tratta evidentemente del passaggio più critico, a fronte dei limiti di conoscibilità delle questioni tecnico-scientifiche da parte della giurisdizione amministrativa.

In presenza di decisioni del Giudice amministrativo che si arrestano di fronte a tali limiti, sul presupposto che lo stesso giudice non avrebbe né competenza, né giurisdizione sulle scelte dell'Amministrazione conseguenti a valutazioni tecniche, finendo, quindi, con il sottrarre alla valutazione e al controllo giudiziale interi settori di indagine, rispetto ai quali vi è domanda di giustizia sempre crescente, si assiste indubbiamente a un arretramento della giurisdizione e, quindi, della tutela.

Si pone, dunque, il problema di come migliorare e superare i confini del sindacato giurisdizionale sulle questioni tecniche, implementando gli strumenti che oggi l'Ordinamento mette a disposizione del Giudice.

In relazione alle modalità del sindacato giurisdizionale, è noto che quest'ultimo è volto a verificare se l'Autorità pubblica abbia violato il principio di ragionevolezza tecnica, attraverso un iter logico-giuridico che verifichi la legittimità delle scelte operate con il provvedimento. Il potere di controllo "intrinseco" presuppone una verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche, sotto il profilo della loro coerenza e correttezza, quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo, anche mediante il ricorso a conoscenze tecniche appartenenti alla medesima scienza applicata dall'Amministrazione, che si incentra sull'accertamento dell'attendibilità, idoneità, coerenza e correttezza degli esiti rispetto ai fatti accertati e alle norme attributive del potere.

Ma ciò che oggi si impone per garantire la piena tutela di chi si rivolge al Giudice amministrativo è che il sindacato sulla discrezionalità tecnica non possa più risolversi in un semplice accertamento di macroscopica irragionevolezza o di marcata arbitrarietà delle scelte tecniche proposte dall'Amministrazione (formule stereotipate e spesso impercettibili), sibbene sia volto a individuare il criterio tecnico più attendibile (*rectius* più idoneo, come si dirà) con una valutazione scientificamente verificabile.

Il Giudice amministrativo, lungi dal sostituirsi all'Amministrazione o dall'esercitare una giurisdizione di merito, deve poter giungere ad affermare la prevalenza della scelta tecnica più "idonea".

Ciò corrisponde, in definitiva, all'esigenza che il sindacato del Giudice sulla discrezionalità tecnica sia esercitabile pienamente e, dunque, che il Giudice sia messo nelle condizioni di valutare quando sono violate norme tecniche, dotandolo di opportuni strumenti.

Sulle base delle esposte premesse ci si è concentrati sulla modifica normativa delle disposizioni del CPA che attengono ai mezzi istruttori (contenuti nel titolo III, del libro I del cpa), chiarendo e implementando la loro funzione.

Le proposte di modifica sono, quindi, volte a consentire al Giudice amministrativo di andare oltre il semplice accertamento della macroscopica irragionevolezza o della marcata

arbitrarietà delle scelte tecniche per individuare la soluzione maggiormente idonea a far fronte alle esigenze dell'Amministrazione.

In tal senso si spiegano le modifiche proposte quanto agli artt. 19, 63, 65 e 67 del c.p.a. tanto in relazione alla verifica, quanto in relazione alla consulenza tecnica oggetto di ordinario utilizzo (in luogo della eventualità quale risultato dell'esercizio di una mera facoltà) e, ancor più incisivamente, una generale maggior incidenza nell'utilizzo dei mezzi di prova.

La consulenza tecnica, infatti, deve consentire al Giudice di superare i limiti del sindacato debole sulle scelte tecniche compiute dall'Amministrazione, attribuendogli gli strumenti per individuare il criterio tecnico adeguato (in quanto caratterizzato da maggiore idoneità) al perseguimento dell'interesse sotteso all'attività amministrativa.

A riguardo si è preferito privilegiare, sul piano linguistico, la nozione di "maggiore idoneità" in luogo di quella di "maggiore attendibilità" (quest'ultima richiamata dalla più recente giurisprudenza amministrativa), al fine di circoscrivere il sindacato amministrativo orientandolo verso parametri che consentano di misurare il rapporto costo/risultato al quale appartiene la prima nozione.

Si è altresì prevista una regolamentazione, ad oggi assente, nella individuazione dei soggetti abilitati all'espletamento dell'incarico di consulente tecnico, al fine di consentire al Giudice una individuazione più celere e per quanto possibile specialistica.

La proposta di modifica, per ultimo (a riguardo gli artt. 63 e 66), intende valorizzare il principio del contraddittorio prevedendo la partecipazione ed il confronto del ricorrente nell'esperimento della verifica e della consulenza tecnica.